



# DELIBERA N. 606

8 settembre 2021.

## Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Sicurform Italia Group S.r.l. Impresa sociale – Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l'appalto del servizio di supporto per l'attuazione dell'intervento Orientamoli – Importo a base di gara: euro 1.630.000,00 – S.A. Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza

**PREC 177/2021/S**

## Riferimenti normativi

Art. 83 d.lgs. n. 50/2016; art. 26 co. 3-*bis* d.lgs. 81/2008

## Parole chiave

Fatturato minimo – capacità tecnica e professionale – esperienza -DUVRI – natura intellettuale

## Massima

**Fatturato specifico – requisito di capacità tecnica e professionale – se collegato all'esperienza pregressa**

Il requisito del fatturato minimo espressamente collegato alle esperienze pregresse dell'impresa, delle quali si richiede di indicare l'oggetto, le date, i destinatari e i singoli importi, può essere ritenuto quale elemento di capacità tecnica e professionale dal quale desumere il dato esperienziale dell'attività svolta nel settore.

**DUVRI – obbligo di redazione – non sussiste per i servizi di natura intellettuale**

Ai sensi dell'art. 26 co. 3-*bis* del d.lgs. 81/2008 non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI per i servizi "di natura intellettuale", fra i quali rientrano certamente le attività di raccolta, analisi, elaborazione dati, ideazione e organizzazione.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza dell' 8 settembre 2021



## DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 57457 del 22 luglio 2021 presentata da Sicurform Italia Group S.r.l. Impresa sociale, con cui l'istante contesta alcune previsioni del bando di gara in oggetto, e in particolare afferma che:

- il fatturato sarebbe stato erroneamente inserito fra i requisiti di capacità tecnico-professionale. L'istante osserva infatti che al punto 7.3 del disciplinare si richiede di aver realizzato, nell'ultimo triennio, un fatturato minimo pari al 15% del fatturato globale in attività del settore oggetto di gara. L'istante sostiene che il predetto requisito, non essendo altresì accompagnato dalla richiesta di adeguate risorse umane e tecniche o da requisiti di esperienza, risulterebbe arbitrario e limitativo della concorrenza;
- la stima degli oneri della sicurezza da interferenza pari a € 0,00 sarebbe errata e non consentirebbe di formulare correttamente l'offerta, alla luce del fatto che il servizio va svolto presso la sede della Regione Molise, il che comporta, per espressa previsione del capitolato speciale d'appalto (art. 5), un costante raccordo con l'amministrazione regionale e con il relativo personale. Inoltre l'oggetto della prestazione comprende l'organizzazione di tre eventi fieristici;

VISTO l'avvio del procedimento avvenuto in data 30 luglio 2021, con nota prot. n. n. 59234;

VISTA la memoria della S.A. acquisita al prot. n. 61821 del 13 agosto 2021, con la quale essa replica a quanto dedotto dall'istante rappresentando che:

- la richiesta del fatturato specifico fra i requisiti di capacità tecnico-professionale è riferita ad "attività nel settore dell'orientamento" e quindi è espressamente collegata al requisito dell'esperienza pregressa, proprio al fine di accertare che il fatturato sia stato ottenuto tramite la corretta esecuzione di prestazioni analoghe. E' infatti richiesto che i servizi pregressi svolti siano dichiarati all'interno del DGUE e successivamente comprovati tramite i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni;
- i servizi oggetto dell'appalto consistono in prestazioni di consulenza, studio e progettazione di carattere informatico e costituirebbero dunque servizi "di natura intellettuale", per i quali non sussiste, ai sensi dell'all'art. 26, co. 3-*bis* del d.lgs. 81/2008, l'obbligo di redigere il DUVRI. Per quanto riguarda invece gli eventi in programma (seminari e/o laboratori presso le scuole, tre incontri annuali da svolgere in diverse città, nonché l'evento annuale) non è previsto che essi si svolgano presso la sede della Regione, la quale pertanto non avrebbe alcun obbligo di redazione del DUVRI, non avendo essa la disponibilità dei luoghi deputati allo svolgimento degli eventi stessi;

VISTO il disciplinare di gara (punto 7.3) il quale dispone che «Costituisce requisito di capacità tecnica e professionale l'aver realizzato in favore di pubbliche amministrazioni a livello nazionale e/o locale, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, un fatturato minimo pari al 15% del fatturato globale previsto al punto 7.2 in attività nel settore dell'orientamento». Il possesso di tale requisito va dichiarato all'interno del DGUE unitamente all'oggetto, importo, date e destinatari di ciascun servizio prestato, da comprovare successivamente tramite la produzione dei relativi certificati rilasciati dalle amministrazioni committenti;

VISTO il capitolato tecnico di gara, secondo cui il servizio consiste in un'attività di orientamento da svolgere principalmente attraverso seminari e laboratori presso le scuole secondarie della Regione, e prevede l'organizzazione di tre incontri annuali in tre diverse città e di un evento finale, per un totale di



tre eventi nell'arco della durata dell'appalto. A tal fine è richiesto all'affidatario di svolgere un'attività di raccolta, analisi ed elaborazione dati; la definizione di un piano di comunicazione; l'ideazione, organizzazione e promozione dell'evento finale. Il luogo di esecuzione della prestazione è la sede della Regione Molise;

VISTO il Bando-tipo n. 1, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, che fornisce indicazioni con riguardo alla richiesta dei requisiti di carattere tecnico-professionale nel senso che: «Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi/forniture analoghi a [...] di importo complessivo minimo pari a ... » (punto 7.3), mentre con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria richiede un fatturato specifico minimo annuo e/o un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi esercizi finanziari disponibili (punto 7.2)»;

VISTA la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1120; sez. IV, 11 novembre 2020, n. 6932) secondo cui, in linea generale: «Il fatturato minimo va tenuto distinto dalle "esperienze necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità", che costituiscono, in base all' art. 58 § 4 della richiamata direttiva, un requisito che può essere richiesto per dimostrare una adeguata capacità tecnica professionale e che deve essere comprovato "da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza"». Tuttavia, nel caso in cui il fatturato specifico in servizi analoghi sia inserito fra i requisiti di capacità tecnica e professionale, la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6066) ha ritenuto «doveroso l'esame degli atti di gara per stabilire le finalità assegnate dalla stazione appaltante al suo possesso; se (il fatturato specifico è) inteso confermativo di una certa solidità economico – finanziaria dell'operatore economico – per aver, dai pregressi servizi, ottenuto ricavi da porre a garanzia delle obbligazioni da assumere con il contratto d'appalto - ovvero della capacità tecnica, per aver già utilmente impiegato, nelle pregresse esperienze lavorative, la propria organizzazione aziendale e le competenze tecniche a disposizione». In tal caso, «se non si fosse trattato di un requisito di capacità tecnica, non avrebbe avuto senso richiedere indicazioni specifiche sulla tipologia e sulle caratteristiche dei servizi espletati, né verificare la corretta esecuzione degli stessi in sede di comprova, mediante allegazione delle relative autocertificazioni» (Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2019, n. 755);

CONSIDERATO che, nel caso di specie, sebbene il requisito del fatturato minimo, indicato nel disciplinare quale requisito di capacità tecnico-professionale, costituisca di regola un elemento atto a dimostrare la capacità economico-finanziaria, tuttavia nel caso di specie esso appare espressamente collegato alla dimostrazione delle esperienze pregresse dell'impresa, delle quali si richiede di indicare l'oggetto, le date, i destinatari e i singoli importi, e pertanto può essere ritenuto quale elemento dal quale desumere il dato esperienziale dell'attività svolta nel settore;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26 co. 3-*bis* del d.lgs. 81/2008 non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI per i servizi "di natura intellettuale", fra i quali rientrano certamente le attività di raccolta, analisi, elaborazione dati, ideazione e organizzazione;

RITENUTO quindi che, nel caso di specie, non può essere accolta la contestazione di arbitrarietà e di limitazione della concorrenza con riferimento al requisito del fatturato minimo collegato ai servizi analoghi pregressi;

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che:



- nel caso di specie, non può essere accolta la contestazione di arbitrarietà e di limitazione della concorrenza con riferimento al requisito di capacità tecnica del fatturato minimo, in quanto esso risulta espressamente collegato alle esperienze pregresse dell'impresa, delle quali si richiede di indicare l'oggetto, le date, i destinatari e i singoli importi, e pertanto può essere ritenuto quale elemento di capacità tecnica e professionale dal quale desumere il dato esperienziale dell'attività svolta nel settore;
- ai sensi dell'art. 26 co. 3-*bis* del d.lgs. 81/2008 non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI per i servizi "di natura intellettuale", fra i quali rientrano certamente le attività di raccolta, analisi, elaborazione dati, ideazione e organizzazione.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 settembre 2021

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente